

STATUTO

(conforme al Codice del Terzo Settore (D.lgs n. 117/2017) approvato nell'Assemblea delle Socie del 1 LUGLIO 2020)

ARTICOLO 1 – PREMESSA

Telefono Donna Lecco – UDI (di seguito, “**Telefono Donna**”) è un'associazione nata nel 1988, per iniziativa di un gruppo di volontarie dell'Unione Donne Italiane (di seguito, “**UDI**”), sede di Lecco, a cui hanno aderito alcune donne non iscritte all'UDI, con l'obiettivo di prestare assistenza a donne oggetto di maltrattamento in famiglia.

Nel luglio 1995, le volontarie di Telefono Donna hanno formalizzato lo scopo dell'associazione, le modalità di gestione dell'attività ed i rapporti con l'UDI nella Carta delle Regole qui allegata *sub* 1) e da allora, in conformità a quanto ivi previsto, hanno tenuto incontri con cadenza quindicinale, custodendo i relativi verbali presso la sede di Telefono Donna. Hanno continuato ad usufruire della linea telefonica dell'UDI rimborsando le relative spese telefoniche.

Nel gennaio 2001, con l'obiettivo di una gestione trasparente ed efficiente dei finanziamenti di volta in volta erogati dalle pubbliche istituzioni (quali Provincia e Regione) e delle donazioni effettuate da privati, Telefono Donna ha deciso di adottare una gestione patrimoniale del tutto autonoma da UDI, accendendo il conto corrente postale n. 19358226, e ha quindi istituito la figura della Tesoriera.

Sin dalla nascita di Telefono Donna, le istituzioni pubbliche, i servizi sociali e le forze dell'ordine nella zona della Provincia di Lecco lo hanno individuato quale interlocutore per ogni questione inerente al maltrattamento delle donne.

Telefono Donna ha sempre cercato, nell'esercizio della sua attività, la collaborazione di tutti i soggetti attivi nell'assistenza alle donne vittime di violenza e ha attivamente contribuito alla costituzione, in data 27 ottobre 2007, della Rete dei Centri Antiviolenza e delle Case delle Donne – Regione Lombardia, di cui è socio fondatore.

Inoltre, Telefono Donna ha promosso la costituzione, a livello provinciale, di una rete dei soggetti attivi nell'assistenza alle donne vittime di violenza e, a tal fine, ha sottoscritto, in data 24 novembre 2008, il “*Protocollo d'intesa per l'istituzione di una rete a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e di violenza*”.

Infine, in data 28 settembre 2009, Telefono Donna è stata tra i promotori della proposta di legge Regionale di Iniziativa Popolare “*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore delle donne che subiscono violenza – Promozione dei Centri Antiviolenza*”.

ARTICOLO 2 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, l'associazione denominata: TELEFONO DONNA LECCO - ODV e Centro Antiviolenza, con sede in Lecco, di seguito in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Lecco e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo dandone comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3 **FINALITA'**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è aperta soltanto alle donne, è laica, aconfessionale, apartitica e si riconosce nelle finalità previste dalla *"Dichiarazione di intenti"* dell'UDI, approvata a Roma il 29 novembre 2003.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare ha lo scopo di:

- a) offrire assistenza alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti, violenze, atti persecutori sia in famiglia che nella società, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, con l'obiettivo di aiutarle a conquistare autonomia, dignità ed autostima e sostenerle nella relazione coi propri figli;
- b) contribuire allo sviluppo di una forte solidarietà tra donne contro ogni tipo di violenza;
- c) promuovere la ricerca e il dibattito per la divulgazione di una cultura che contrasti la violenza sulle donne e per il riconoscimento del valore delle donne stesse e della inviolabilità del corpo e della mente, anche attraverso la proposta di normative. L'Associazione si impegna a promuovere, con azioni tese al coinvolgimento della pubblica opinione, una cultura fondata sul rispetto della donna e del suo fondamentale ruolo nella società e ad opporsi con ogni mezzo alla svalorizzazione della sua immagine e del suo autonomo ruolo sociale;
- d) collaborare con gli altri Centri Antiviolenza operanti a livello nazionale ed internazionale (con particolare riferimento al livello europeo) al fine di implementare strategie comuni di prevenzione e formazione."

Tutte le azioni del Centro Antiviolenza si muovono nel quadro valoriale definito dalla Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 7 aprile 2011 e ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 77 del 2013.

ARTICOLO 4 **ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- di cui al comma 1, art. 5 del D.lgs n° 117 del 03.07.2017.

Le attività specifiche dell'Associazione sono:

- a) la gestione di un centro antiviolenza che offre servizi di accoglienza e di consulenza di carattere legale, psicologico, culturale, formativo e sociale per donne che abbiano subito violenze, maltrattamenti, molestie e disagi in famiglia e fuori dalla famiglia;
- b) la gestione di interventi per il sostegno dell'autonomia abitativa e lavorativa delle donne vittime di violenza;
- c) l'informazione e la diffusione di conoscenza sul tema della violenza sulle donne, attraverso la promozione di iniziative specifiche e l'organizzazione di convegni, seminari ed incontri;
- d) la redazione e la raccolta di documentazione sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali ad esse collegate;
- e) la ricerca, lo studio e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle Case delle Donne, da valorizzare in quanto spazi di autonomia e per la promozione di autonomia delle donne;
- f) la costituzione di parte civile nei processi, ove la donna ne faccia richiesta;
- g) l'assistenza, l'accompagnamento e il sostegno psicologico alle donne che ne facciano richiesta, per la presentazione di denunce alle forze dell'ordine;

- h) la raccolta, l'analisi, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi alla violenza contro le donne.

L'Associazione garantisce la riservatezza sui casi trattati.

L'Associazione può avvalersi della collaborazione di enti locali, nazionali e sovranazionali, di istituzioni, pubbliche e private, di organizzazioni e associazioni e gruppi di donne che siano interessate ai temi sui quali opera l'Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 6

RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 7

SOCIE

Le socie sono suddivise in Socie Fondatrici, Socie Ordinarie, Socie Sostenitrici e Socie Onorarie.

Le socie fondatrici sono tutte coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le socie ordinarie sono tutte coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammesse a farne parte dal consiglio direttivo.

Le socie onorarie sono tutte coloro alle quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione, senza pregiudizi di carattere politico, ideologico o religioso, tutte le donne maggiorenni, di qualunque nazionalità, che ne facciano richiesta.

Le domande di iscrizione devono essere presentate al Consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza sulla ammissione della richiedente. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata, la quale avrà

diritto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, di presentare ricorso all'Assemblea delle socie che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Una volta deliberata l'ammissione, la socia è chiamata a regolarizzare l'adesione versando la relativa quota stabilita annualmente dall'Assemblea.

Le socie si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto ed a non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e il prestigio dell'Associazione, nonché ad appoggiare gli scopi, i programmi e le iniziative dell'Associazione quali previsti dal presente Statuto e dalle Delibere degli Organi Associativi.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Ciascuna socia ha diritto di recedere dall'Associazione, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni.

La qualità di socia si perde:

1. Per morte
2. Per morosità nel pagamento della quota associativa
3. Dietro presentazione di dimissioni scritte
4. Per esclusione

Perdono la qualità di socia per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti d'indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualifica di associata è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associata deve essere comunicata all'interessata la quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea delle Associate mediante raccomandata inviata alla Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessata.

L'interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ARTICOLO 8

DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIE

Le socie sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associata e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna socia escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascuna associata ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informata sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascuna associata ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) Tutte le socie sono chiamate a prestare la loro attività come volontarie a favore dell'Associazione, anche in qualità di operatrici di accoglienza, previa un'adeguata preparazione e formazione. Tale attività è prestata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previamente autorizzate e documentate.
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.

ARTICOLO 9

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dalle volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate. Le attività delle volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ARTICOLO 10

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea delle Socie
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) La Presidente
- 4) La Vice Presidente

Tutte le cariche associative sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previamente autorizzate dal consiglio direttivo e documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 11

L'ASSEMBLEA DELLE SOCIE

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle associate.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le associate. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno.

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria è fatta dalla Presidente mediante lettera e/o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione e in essa deve essere specificato l'ordine del giorno, nonché il luogo della riunione. L'avviso di convocazione stabilisce anche l'adunanza in seconda convocazione, che può avere luogo trascorso almeno un giorno dalla prima.

L'Assemblea in seduta ordinaria si riunisce comunque quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo delle socie che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni Socia ha diritto ad un voto. Le socie possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre socie, conferendo loro delega scritta. Ciascuna associata può rappresentare fino ad un massimo di tre associate. Non può essere conferita la delega a una componente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dalla presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà delle socie, in prima convocazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle socie intervenute e obbligano tutte le socie a rispettarle, anche se assenti, dissenzienti o astenute dal voto.

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare le componenti del consiglio direttivo scegliendole tra le proprie associate;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relativa relazione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità delle componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio

- direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria sono identiche a quelle previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria, convocata per la modifica dello Statuto, delibera con la presenza dei 3/4 delle Socie e con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate.

Le associate che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le socie.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 9 (nove) socie elette dall'Assemblea. Esse durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Non può essere nominata consigliera, e se nominata decade dal suo ufficio, l'interdetta, l'inabilitata, la fallita, o chi è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Consiglieri. Le riunioni sono valide solo con la presenza della maggioranza delle sue componenti elette. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza delle presenti e in caso di parità prevale il voto della presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o che riguardino persone.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi membri una Presidente, una Vice Presidente, nonché una Segretaria e una Tesoriera e le revoca;
- b) sovrintende all'attività dell'Associazione e provvede a tutto quanto occorra per il perseguimento dei suoi fini, riferendone all'Assemblea e attuandone le deliberazioni;
- c) delibera sulle domande di adesione come previsto del presente Statuto e sull'ammissione delle nuove socie;
- d) delibera sulla perdita della qualità di Socia, compresa l'esclusione;
- e) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza delle Consiglieri;
- f) gestisce la contabilità e redige la bozza di bilancio consuntivo annuale nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato, l'anno precedente dell'Assemblea;
- g) predispone il rendiconto economico consuntivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio e quello preventivo con il programma di attività, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- h) convoca l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria;
- i) predispone il regolamento interno dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e propone le quote sociali;
- l) può conferire ad una delle socie delega per singoli atti o categorie di atti;
- m) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- n) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza eventualmente adottati dalla Presidente;

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con i voti dei 2/3 delle Socie.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile una o più consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria delle non elette. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per le componenti da sostituire.

Le componenti così nominate scadono con le altre componenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

ARTICOLO 13 **LA PRESIDENTE E LA VICE PRESIDENTE**

La Presidente:

- è eletta a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra le sue componenti. La carica della Presidente ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo e la Presidente può essere rieletta;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzata a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- in caso di assenza o impedimento della Presidente, le sue funzioni sono esercitate dalla Vice Presidente. Per periodi prolungati di assenza il Consiglio Direttivo delibera il conferimento dell'incarico di Presidente pro-tempore;
- di fronte alle socie, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma della Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento della Presidente;
- la Presidente, coadiuvata dalla Vice Presidente, ha la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, ivi compresa la tenuta dei libri

contabili. Sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea redigono il resoconto economico annuale e quello preventivo che, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, vengono poi sottoposti all'Assemblea.

ARTICOLO 14 **LA SEGRETARIA**

La Segretaria è la responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro delle Associate e al Registro Volontarie Non Occasionali.

ARTICOLO 15 **LIBRI SOCIALI**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro delle Associate;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro delle Volontarie contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

ARTICOLO 16 **ARBITRATO E RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIARIA**

Ogni controversia che possa insorgere tra le Socie ovvero tra le Socie e l'Associazione per qualsiasi motivo comunque attinente l'attività sociale, sarà demandata all'inappellabile decisione di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) componenti, due delle quali scelte dalle parti e la presidente nominata dal consiglio direttivo dell'associazione.

Le componenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera e irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal codice di procedura civile.

L'inottemperanza alla decisione arbitrale comporterà l'esclusione della Socia inadempiente dall'Associazione.

ARTICOLO 17 **RISORSE ECONOMICHE**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
- e) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) ogni altra entrata prevista dalla legge;
- h) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 dell'art.84 del D.Lgs n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 18

SCRITTURE CONTABILI E ESERCIZIO SOCIALE

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e

gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 19 **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20 **ASSICURAZIONE DELLE VOLONTARIE**

Tutte le associate che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

ARTICOLO 21 **RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale in materia.